



CORTE DEI CONTI

INAUGURAZIONE DELL'ANNO GIUDIZIARIO 2011
Relazione orale del Presidente della Corte dei Conti
Luigi Giampaolino





CORTE DEI CONTI

INAUGURAZIONE DELL'ANNO GIUDIZIARIO 2011
Relazione orale del Presidente della Corte dei Conti
Luigi Giampaolino



Sono profondamente onorato di esprimere, a titolo personale e a nome della Corte tutta, un deferente saluto, a Lei, Signor Presidente della Repubblica e un vivo ringraziamento per l'interesse che, con la Sua costante attenzione, mostra all'attività della Corte dei conti.

Ancora una volta, la Sua presenza conferisce a questa nostra cerimonia una propria solennità.

Un saluto ed un sentito ringraziamento per l'attenzione riservata alla magistratura contabile con la loro presenza al Presidente del Senato della Repubblica e al vice Presidente della Camera dei Deputati.

Un vivo ringraziamento agli onorevoli Ministri, ai Presidenti delle Commissioni parlamentari e agli altri illustri onorevoli membri del Parlamento presenti a questa odierna cerimonia, segno tangibile del riguardo delle altre Istituzioni nei confronti di questa Corte.

Un saluto al rappresentante della Corte Costituzionale, prof. Paolo Maddalena, proveniente dalla nostra magistratura,

e al rappresentante della Corte dei conti europea, prof. Massimo Vari, anch'egli già magistrato di questa Corte.

Un sincero ringraziamento al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dott. Gianni Letta, che, non solo per motivi di ufficio, segue con viva assiduità il nostro Istituto.

Un omaggio deferente e grato agli altri Sottosegretari di Stato.

Un grato saluto, poi, al Vice Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura, On.le Michele Vietti ed ai rappresentanti del CNEL, delle Autorità Amministrative indipendenti e a tutte le Autorità ecclesiastiche, civili e militari presenti.

Un saluto ai rappresentanti delle Magistrature consorelle, e, in particolare, al Primo Presidente della Corte di Cassazione, al Presidente del Consiglio di Stato e al Procuratore Generale presso la Suprema Corte.

Un vivo omaggio ed un apprezzamento per la funzione quotidianamente svolta, insostituibile ai fini dell'effettività dell'azione della Magistratura contabile, ai rappresentanti del mondo Accademico e del Foro, sia quello che svolge il proprio patrocinio per le amministrazioni pubbliche - in primo luogo

l'Avvocatura dello Stato qui presente con l'Avvocato Generale - sia del libero foro, rappresentato in quest'aula dal Presidente del Consiglio Nazionale Forense, Prof. Avv. Guido Alpa.

Un particolare saluto al Presidente Aggiunto ed al Procuratore Generale.

Un saluto deferente agli altri componenti del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti, al quale una recente sentenza della Corte Costituzionale ha riconosciuto la funzione di "organo di garanzia" di questa magistratura (sent. 13 gennaio 2011, n.16).

Un caro, affettuoso, saluto ai miei illustri predecessori, sia a quelli oggi presenti, che a quelli assenti perché impediti, e che per le loro doti umane e professionali continuano a rappresentare un sicuro modello di riferimento nella delicata guida dell'Istituto.

Un saluto grato a tutti i Colleghi e all'Associazione dei Magistrati contabili per la loro funzione di proposta, di stimolo e di sprone.

Un saluto sincero ugualmente sentito a tutto il personale amministrativo e alle organizzazioni sindacali che lo rappresentano.

Come pure, consentitemi di esprimere la mia gratitudine e il mio affetto ai miei più diretti collaboratori, ed, innanzitutto,

al Segretario Generale ed al suo Vice, al mio Capo di Gabinetto e al personale dei miei uffici di più stretta collaborazione, che hanno accettato come prima ricompensa la virtù.

Un saluto infine cordiale e grato a tutti i gentili ospiti qui intervenuti.

Oggi si celebra, com'è ormai consuetudine, non solo l'apertura dell'anno giudiziario ma l'inizio del ciclo annuale dell'intera attività della Corte, che, unendo simbolicamente le funzioni di controllo e di giurisdizione, troverà la sua conclusione nel Giudizio finale di parifica.

Quest'anno, peraltro, è caratterizzato dalla ricorrenza del 150° anniversario dell'Unità d'Italia.

Si tratta di una ricorrenza che assume, per la Corte dei conti, un valore ed un significato del tutto specifici e peculiari.

Infatti, all'indomani dell'Unità d'Italia, il 1° ottobre 1862, nel celebrare l'istituzione della Corte dei conti italiana, definita "primo magistrato civile che estende la sua giurisdizione a tutto il Regno", il Ministro delle Finanze Quintino Sella auspicava che "dalla istituzione di questa Corte l'Italia tragga i più lieti auspici per la sua unità amministrativa e legislativa".

E, i valori sui quali la Corte era chiamata a vegliare “costantemente”, come assicurò all’atto del suo insediamento il primo Procuratore generale, erano la ricchezza dello Stato (“la pubblica fortuna”) e il rispetto della legge (“l’osservanza della legge da parte di chi le debbe maggior riverenza, cioè del Potere esecutivo”): in sintesi, il fondamento stesso di qualsiasi efficace e corretta azione legislativa ed amministrativa.

Proprio in quest’ottica, la relazione alla legge istitutiva del 1862, nel definire l’attività della Corte dei conti, commentava che essa “non è amministrativa, né giudiziaria, ma si attiene all’ordine costituzionale” e, per i medesimi motivi, uno dei maggiori giuristi italiani del secolo scorso, Aldo M. Sandulli, qualificava la Corte “Potere a sé stante dello Stato” ¹.

Per i medesimi motivi, la storia della Corte, per tutti questi 150 anni, si è dipanata parallelamente a quella del Paese, evolvendosi congiuntamente all’Italia ed accompagnandone i più importanti cambiamenti, nel settore delle pubbliche amministrazioni e degli interventi degli apparati pubblici nell’economia.

Uno dei più significativi risultati di tale processo è quello che portò all’emanazione della legge n. 20 del 1994, che ridefinì

¹ Aldo M. Sandulli, *Manuale di Diritto amministrativo*, XII Ed., Napoli, 1982, p.359

gli spazi di intervento del controllo preventivo, attribuendo al controllo successivo la funzione generale di valutazione dei risultati della gestione finanziaria e patrimoniale, nonché dell'azione amministrativa di tutte le P.A., in termini non solo di legittimità e regolarità, ma anche di efficacia, efficienza ed economicità ed instaurando con la stessa una fattiva interlocuzione che si sta sempre più attuando, dando utili e proficui risultati.

La coeva legge n. 19 del 1994, invece, realizzò la piena regionalizzazione della Corte, creando in ogni Regione e Provincia autonoma sezioni regionali della Corte per l'esercizio sia dell'attività di controllo che di quella giurisdizionale.

Con la legge n.131/2003 l'attività della Corte fu estesa alle funzioni di controllo sugli equilibri e la sana gestione della finanza locale e, ai sensi dell'art.1, c.166 e ss. della legge n.266/2005, ai controlli di regolarità contabile sui bilanci e sui rendiconti di tutti gli enti locali.

E proprio in questi giorni la Corte ha completato la sua rete regionale, arricchendosi, a seguito dell'emanazione del decreto legislativo 5 ottobre 2010, n. 179, che ha dato attuazione allo statuto speciale della regione Valle d'Aosta, della locale sezione di controllo.

Né va sottaciuta l'importanza dello stabile collegamento che la Corte dei conti ha con l'Organizzazione internazionale delle Istituzioni superiori di controllo (INTOSAI), al cui autorevole impegno per il miglioramento dell'attività di controllo esterno sulle amministrazioni pubbliche contemporanee, da tempo, contribuisce fattivamente.

Ed a tal proposito, non posso, ancora una volta che ricordare con preoccupazione la perdurante mancata attuazione di quanto contenuto nella "Dichiarazione di Città del Messico sull'indipendenza delle Istituzioni superiori di controllo", adottata dall'INTOSAI (ONU), in data 10 novembre 2007, in ordine alla necessità che l'autonomia finanziaria delle Istituzioni superiori di controllo venga concretamente garantita dalla previsione che la relativa dotazione finanziaria derivi direttamente dai Parlamenti nazionali.

L'attività della Corte, dunque, ha accompagnato il Paese nell'interpretare l'esigenza che vi sia sempre un soggetto terzo, imparziale, assistito da uno *status* magistratuale, provvisto dei necessari poteri di ripristino dei valori lesi, cui rispondere, allorché si sia in presenza di pubbliche funzioni e si amministrino beni pubblici.

La Corte si presenta oggi pronta a rispondere a un tale compito, forte del proprio peculiare disegno unitario che collega le Sezioni centrali con le Sezioni regionali dislocate in tutte le Regioni e Province autonome.

A tale vasta e ramificata presenza sul territorio si accompagna un nuovo tipo di controllo affidato alla Corte, dichiaratamente finalizzato ad assicurare, in vista dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, la sana gestione finanziaria degli Enti locali, come affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 179 del 2007.

Ciò appare, con tutta la sua evidenza, sin dall'attività di relazione della Corte con i rami del Parlamento, ogni qual volta – e frequentemente – l'Istituto viene chiamato ad esprimersi su provvedimenti legislativi *in fieri*.

Così, nell'audizione sulla finanza locale, la Corte ha fornito al Parlamento elementi utili ad aggiornare il quadro tendenziale della finanza locale, soffermandosi sulle principali questioni emergenti sia dall'esame dei conti sia dall'attività di controllo esercitata attraverso le Sezioni regionali.

In particolare, è stata rilevata la perdurante sostenuta dinamica delle spese correnti al netto degli interessi e, per

converso, la flessione, ormai cronica, delle spese per investimenti; è stato, altresì, evidenziato il forte peggioramento del saldo economico finanziario corrente, conferma, per i Comuni, della difficoltà di finanziare con le sole entrate correnti, oltre che le correlate spese, la quota capitale dei prestiti in scadenza, mentre sono stati evidenziati i rischi talvolta connessi a processi di esternalizzazione di servizi e di attività, nonché all'utilizzo, da parte degli enti territoriali, di strumenti finanziari al fine di garantire la liquidità nel breve periodo (prodotti derivati) o di aggirare i limiti posti dalla disciplina del patto di stabilità interno.

Parimenti, nell'audizione sullo schema di D.Lgs n. 196, riguardante l'"Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio" - il primo dei decreti previsti dalla legge 42 del 2009 che, ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione, dà attuazione al federalismo fiscale - la Corte ha rilevato come uno dei benefici maggiori attesi dal conferimento di beni dallo Stato alle amministrazioni locali sia quello connesso alla possibilità di ottenere una migliore redditività dal patrimonio trasferito e la Corte, pur rilevando come la dimensione dei beni da trasferire sia di fatto contenuta, ha evidenziato due importanti effetti positivi del

provvedimento: da un lato, offrire un volano finanziario per specifici interventi di riqualificazione del territorio e, dall'altro, rappresentare una importante opportunità per rivedere e potenziare le possibilità di utilizzo di un patrimonio spesso trascurato o messo a reddito in maniera inadeguata.

Nell'Audizione del 9 dicembre 2010, davanti alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, la Corte, chiamata a pronunciarsi sullo schema iniziale di decreto che prefigura il nuovo sistema di finanziamento delle amministrazioni comunali basato non più sui trasferimenti erariali, bensì, in via prioritaria, sui proventi della tassazione immobiliare, fino ad ora solo in parte di competenza comunale, ha osservato che, a regime, la definizione di un nuovo tributo unico municipale (IMU) in sostituzione di una serie di prelievi diretti ed indiretti gravanti sul reddito da immobili, si accompagnerà alla revisione della tassazione dei redditi da locazione, con il passaggio da una tassazione progressiva ad una fondata sulla cedolare secca.

La Corte ha sottolineato i profili di positività del ridisegno proposto, ma è stata posta, comunque, l'attenzione su alcune osservazioni critiche di carattere generale attinenti sostanzialmente alla coerenza del disegno con gli obiettivi ed i

criteri della legge delega, alla reale fattibilità dei risultati attesi e alla sostenibilità delle soluzioni proposte. In particolare, la Corte ha evidenziato il rischio che, nel complesso, l'impianto previsto possa produrre squilibri in termini della dislocazione territoriale del gettito fiscale (principio cardine del nuovo assetto) e di incertezza sulla sua effettiva invarianza.

Nel corso del 2010, inoltre, la Corte ha reso anche il proprio parere davanti alla Commissione Bilancio del Senato, in sede di esame, nel mese di giugno, del DL n. 78/2010 riguardante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e competitività economica" e, nel mese di ottobre, davanti alle Commissioni Bilancio riunite di Camera e Senato, nel ciclo di audizioni sulla Decisione di finanza pubblica.

In proposito, sull'impianto della manovra, la Corte ha formulato valutazioni puntuali sugli interventi di natura fiscale, con particolare attenzione alle misure per la lotta all'evasione, alle riduzioni lineari della spesa statale, alle misure per il pubblico impiego e agli interventi relativi alla finanza regionale e locale e, pur nella consapevolezza di un indirizzo restrittivo imposto dal comune impegno europeo, sono state sollevate perplessità sulla sostenibilità di alcuni "tagli di spesa" e sulla

piena realizzabilità di specifici interventi, sia sul lato della spesa che su quello delle entrate.

Ma, soprattutto, è stata avanzata la preoccupazione per l'effetto di un ulteriore rallentamento della crescita economica, verosimilmente connesso alle misure di freno della spesa e di aumento delle entrate tributarie: in tal senso, la Corte ha richiamato l'urgenza di un impegno rafforzato in direzione della riqualificazione della spesa pubblica, così da consentire di sostituire gradualmente gli interventi indifferenziati di contenimento con misure più selettive.

Con riguardo, poi, alla problematica della prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e al relativo disegno di legge (A.S. 2156) la Corte ha apprezzato il nuovo approccio alla problematica, di impostazione non più prevalentemente penalistica, bensì di ordine amministrativo ed organizzativo, e, a questo proposito, non si può non ribadire, anche in questa sede, come la lotta alla corruzione debba fondarsi essenzialmente su quattro pilastri: l'etica; la trasparenza attraverso l'uso dell'ICT; la semplificazione; il controllo.

Conferenti con un tale risultato, sono da ritenersi le misure previste negli ultimi anni, principalmente quelle

contenute nella legge n.150 del 2009, cd. Legge Brunetta, che ha posto in evidenza la necessità di una migliore selezione e preparazione del personale e una più seria gestione del rapporto di lavoro pubblico, sul cui costo, peraltro, la Corte riferisce con apposita relazione. Parimenti, efficace appare anche l'istituzione di Banche dati e di un'Anagrafe nazionale dei contratti pubblici e un'ampia opera di semplificazione che, però, non faccia mai venir meno, in tutta la sua portata Costituzionale (articoli 3 e 97), l'indefettibile principio di legalità.

Ed è anche nell'ambito di questo apporto nei confronti del Parlamento, che ci si augura adeguato, che si pone il contributo svolto dalla Corte con il "Rapporto sul coordinamento sulla finanza pubblica", il quale fornisce al Parlamento una valutazione di sintesi sull'adeguatezza e sulla rispondenza degli strumenti individuati a presidio del coordinamento della finanza pubblica, in relazione alle necessità poste dall'adesione all'Unione Europea e dai più generali obiettivi di contenimento e riqualificazione della spesa pubblica.

Ma, a questa funzione di ausilio al Parlamento, la Corte aggiunge quella del controllo, funzione ad essa tanto

connaturale, per la quale, tuttavia, appaiono necessarie una sua più certa procedimentalizzazione ed una più ampia trasparenza.

Nel corso del 2010 la Corte ha esaminato, in sede di controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo e delle amministrazioni dello Stato, un numero enorme di atti amministrativi, aventi ad oggetto un novero amplissimo di fattispecie (regolamenti, provvedimenti del CIPE, ordinanze di necessità e urgenza, atti in tema di personale pubblico, di attività contrattuale nonché decreti pensionistici).

Di particolare rilievo sono state le osservazioni formulate sui provvedimenti inerenti la tematica dei c.d. grandi eventi, laddove la Corte ha limitato il perimetro dell'ampia normazione d'emergenza, specificando che non vi rientra qualsiasi "grande evento", ma solo quegli eventi che, pur se diversi da calamità naturali e catastrofi, determinano situazioni di grave rischio per l'integrità della vita, dei beni, degli insediamenti e dell'ambiente dai danni o dal pericolo di danni.

In particolare, i presupposti per la dichiarazione di stato di emergenza sono stati ritenuti assenti in fattispecie nelle quali non veniva in rilievo il danno alla vita e all'incolumità delle persone e, con riferimento alle disposizioni concernenti la realizzazione di specifici grandi eventi, la Corte ha precisato

che gli straordinari strumenti giuridici, cui si era fatto ricorso in tali casi, discendevano funzionalmente dai singolari e specifici disposti legislativi previsti per dette vicende e non dalla generale disciplina concernente gli interventi di protezione civile.

Per altre fattispecie, invece, su una condivisa iniziativa della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è stato richiesto il preventivo esame della Corte.

Parimenti rilevante è l'attività di monitoraggio dell'azione amministrativa svolta in sede di controllo sulla gestione delle amministrazioni e particolare rilievo ha rivestito l'indagine sulla gestione delle relazioni finanziarie tra Stato e Autonomie territoriali.

In tale ambito, sono state accertate irregolarità amministrative e contabili imputabili alla complessità dei rapporti decisionali ed organizzativi tra il Ministero dell'Interno, il Ministero dell'Economia e delle finanze ed alcuni Enti locali interessati a provvidenze statali: ritardi decennali nella corresponsione di trasferimenti, spese di natura corrente o per rimborso prestiti erroneamente rubricate tra gli investimenti.

Le Amministrazioni interessate, ed in particolare il Ministero dell'Interno, nel corso dell'esercizio 2010 hanno completamente rettificato la pertinente gestione, ispirandosi immediatamente ai principi di sana gestione affermati dalla Sezione.

Peraltro, proprio al fine di valutare l'impatto dei controlli svolti sulla capacità di autocorrezione delle Amministrazioni statali, la Corte ha istituito una formale ricognizione annuale degli effetti concreti delle pronunce intervenute nel corso dello stesso anno: da qui la delibera sul "Monitoraggio sulle modalità di adeguamento da parte delle Amministrazioni dello Stato alle osservazioni formulate dalla Sezione centrale di controllo sulla gestione nell'anno 2009" (n. 25/2010/G).

Di particolare rilievo, relativamente all'incidenza che ha non solo sull'apparato amministrativo ma sull'economia reale dell'intero Paese, è l'attività di controllo svolta sugli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria.

Nel corso del 2010, gli enti sottoposti al controllo della Corte hanno raggiunto, complessivamente, il numero di 346; della molteplice attività svolta dalla Corte nei loro confronti, meritano una particolare menzione i referti sulla gestione finanziaria di FINTECNA S.p.A., della Tirrenia S.p.A. e relativo

Gruppo, della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., di RFI S.p.A., di EQUITALIA S.p.A., della SOGEI S.p.A., di ENI S.p.A. e dei tre più grandi enti previdenziali pubblici: INPS, INAIL e INPDAP.

Il “controllo concomitante” della Corte sugli enti di tale rilevanza offre, infatti, un’occasione privilegiata, se non unica, per una lettura a fini pubblicistici, anche nell’ottica della tutela della finanza pubblica, dell’attività di così complessi organismi economici che tanto rilievo hanno nell’economia reale del Paese.

Senza dubbio, le modalità stesse dello svolgimento di un tale controllo meritano un particolare approfondimento, sotto l’aspetto organizzativo e procedimentale, sia da parte della Corte, sia in sede istituzionale, presso le competenti sedi parlamentari ed amministrative.

Con puntuali relazioni aventi ad oggetto il sistema delle Autonomie, ed, in particolare, la finanza regionale e quella locale, complessivamente intese, la Corte ha fornito dati, elementi conoscitivi e proprie valutazioni al fine di concorrere al mantenimento, in sede regionale e locale, degli equilibri di bilancio e al rispetto del patto di stabilità.

In tale contesto, particolare attenzione è stata attribuita all’analisi del SSN nonché al fenomeno delle partecipazioni

azionarie da parte di Province e Comuni, e, nella Relazione sull'intera attività della Corte, si possono trovare utili e dettagliati elementi per una generale riflessione su queste così complesse e rilevanti realtà.

Ancor più rilevante, per l'immediatezza dei contributi offerti, è stata l'attività delle sezioni regionali presenti su tutto il territorio nazionale: è questa la nuova frontiera della Corte dei conti, oserei dire la Corte dei conti nella più attuale e moderna configurazione.

Tale attività si è esplicitata nelle forme del controllo di regolarità contabile e finanziaria sui bilanci e rendiconti degli enti locali; del controllo sulla gestione degli enti territoriali; del controllo sui bilanci delle ASL; dell'esame dei regolamenti per il conferimento di incarichi di collaborazione, di studio e di ricerca, nonché di consulenza a soggetti estranei all'amministrazione; nella verifica dell'attendibilità delle certificazioni dell'ICI e, infine, nell'esercizio dell'attività consultiva.

Quest'ultima, in particolare, ha avuto, nell'anno 2010, un incremento del 31%, con una resa di ben 875 pareri: trattasi di un'attività volta anche a prevenire possibili interventi giurisdizionali che, per la loro stessa natura, possono, in

qualche caso, risultare addirittura controproducenti per il buon andamento dell'amministrazione.

In proposito, in una prestigiosa assise scientifica, si è parlato di un ritorno alla "giustizia amministrativa" come precedentemente era intesa, funzione che comprende in sé la giurisdizione, ma che l'accompagna con gli ulteriori ausili della funzione consultiva e di controllo, a protezione dell'azione delle pubbliche amministrazioni e dei valori che queste devono attuare.

A tale attività ha dato notevole ausilio la deliberazione delle Sezioni Riunite della Corte (n. 54/CONTR/10), emanata nell'esercizio della funzione nomofilattica, con la quale, si è accolta un'interpretazione del concetto di "contabilità pubblica" in una visione dinamica dell'accezione che sposta l'angolo visuale dal tradizionale contesto della gestione del bilancio a quello inerente ai relativi equilibri.

Infine, occorre analizzare l'ulteriore funzione affidata alla Corte, quella giurisdizionale e della quale in questo momento si celebra l'inizio dell'anno ad essa dedicato.

Le due funzioni della Corte, controllo e giurisdizione, sono ontologicamente connesse e perciò, logicamente prima

ancora che, giuridicamente, inscindibili; ma la cointestazione delle due diverse funzioni non sta a significare che esse interagiscano, ma che tali attività contribuiscono, entrambe, ciascuna per la sua parte, a realizzare ed affermare la missione istituzionale della Corte.

Ed ancor meglio tali concetti esporrà il Procuratore Generale che corona oggi una carriera esemplare, caratterizzata da rettitudine, profonda cultura, vasta e completa preparazione professionale, raro equilibrio.

Il confine della giurisdizione di responsabilità di cui conosce la Corte dei conti si è spostato dalla qualità del soggetto (che ben può essere un privato o un ente pubblico sotto qualsiasi forma configurato) alla natura del danno e degli scopi perseguiti, cosicché ove il privato, per sue scelte, incida negativamente sul modo d'essere del programma imposto dalla pubblica amministrazione, alla cui realizzazione egli è chiamato a vario titolo a partecipare, e l'incidenza sia tale da potere determinare uno sviamento dalle finalità perseguite, egli realizza un danno per l'ente pubblico, di cui deve rispondere dinanzi al giudice contabile.

È così definito l'ambito di una giurisdizione che si sostanzia e si identifica per l'oggetto, in ragione della naturale tendenza espansiva dell'art. 103, co. 2° della Costituzione, ed è

posta a fondamentale garanzia di giustizia sostanziale nell'ordinamento pubblico contemporaneo, in quanto controllo degli amministratori, sia politici che amministrativi, sull'attività di spendita del pubblico denaro, di gestione di beni patrimoniali e di comportamenti patrimonialmente rilevanti.

Si tratta di una linea di tendenziale espansione dei confini della giurisdizione contabile che, da un lato, la pone come momento di chiusura dell'attività di garanzia e di controllo della Corte e, dall'altro, la consacra come principale (e, a volte, unico) presidio indefettibile di tutela dell'efficienza e correttezza della gestione dei beni pubblici.

Scopo dell'azione del giudice contabile deve essere non solo quello di reintegrare il patrimonio lesa o di sanzionare il responsabile del danno, ma anche quello di guidare per il futuro l'operato del pubblico dipendente, o comunque del soggetto incaricato dell'attuazione dell'attività amministrativa, indirizzandolo al corretto perseguimento di quegli interessi pubblici stabiliti dalle leggi e rispetto ai quali vi è stata la funzionalizzazione di pubbliche risorse.

Ma, in ordine alla funzione giurisdizionale della Corte, non può, in questa sede, non rilevarsi come vada evitato che la giurisdizione di responsabilità venga ad assumere funzione

suppletiva, nei confronti di due forme di responsabilità molto spesso neglette: la responsabilità disciplinare e quella dirigenziale, e ciò affinché l'amministrazione torni ad essere, secondo l'antica espressione di non dimenticato Maestro, il prof. Giorgio Berti, un "ordinamento in sé concluso", e si eviti, quindi, l'ingresso in esso della pur contigua azione della Corte dei conti, ovvero, quello, talvolta invasivo, del giudice penale.

Va, in tale contesto, citata l'attività di contrasto al fenomeno delle irregolarità e delle frodi comunitarie, causative di danno alle risorse pubbliche comunitarie e nazionali, nonché fonte di conseguenze profondamente negative sulla Comunità.

Occorre, infine rivendicare un merito alla Corte, quello di aver avuto ragione dell'enorme arretrato pensionistico che su di essa gravava da lungo tempo.

La buona prova data in questa materia, l'azzeramento di un enorme arretrato, la presenza di un sistema di norme processuali che si è rivelato efficace, deve rendere la Corte orgogliosa del lavoro svolto e spingerla, non solo a presidiare tale materia, ma anche a prendere iniziative per ancor meglio assolvere ai propri compiti e, tra queste, un ripensamento del rito processuale dei giudizi di responsabilità che si svolgono innanzi ad essa.

Ovviamente, quanto ho finora descritto è solo una parte dell'enorme mole di lavoro svolta dalla Corte nel corso dell'anno appena trascorso.

Alla Corte, infatti, come ho detto, risulta assegnato un ruolo peculiare in vista della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica; una funzione di tutela obiettiva della legalità all'interno delle Amministrazioni, un compito di contrastare la "mal'amministrazione".

Tali funzioni sono state affrontate dall'Istituto con convinzione e dedizione e con la laboriosità che ha sopperito anche i gravi vuoti di organico che, nel momento attuale, caratterizzano l'organizzazione e che, in seguito a recenti disposizioni normative che hanno favorito il pensionamento di numerosi dipendenti pubblici, si sono notevolmente aggravati.

Per l'adempimento di queste funzioni, la Corte, perciò, ha sempre più bisogno di personale, sia di magistratura che amministrativo, adeguato.

Mi piace ricordare che, con il consenso del Governo, è stato stabilito, con modifica deliberativa, che la provvista per le nomine governative sia riservata, salvo motivate eccezioni, solo a candidati che, sulla base di documentate conoscenze ed

esperienze acquisite in campo economico-finanziario e contabile, dimostrino piena idoneità all'esercizio delle funzioni di controllo e di referto, da svolgere presso la Corte dei conti e, in particolare, presso le Sezioni regionali di controllo.

Parimenti, merita di essere considerata con attenzione la possibilità di procedere ad una provvista della magistratura contabile con personale in possesso di specifiche competenze economiche e finanziarie.

Nel frattempo, la Corte ha risposto a questo *deficit* di personale con l'aumento dell'impegno e del lavoro dei singoli e, sul piano organizzativo, con la celere conclusione del procedimento per la nomina – avvenuta con voto unanime del Consiglio di Presidenza – dei nuovi Presidenti, che presento a Voi con piacere: ad Essi è affidato il compito di rappresentare con orgoglio, e, per la massima parte, presso le Sezioni regionali, la Corte nella sua interezza.

Una Corte, nata 150 anni fa, ma ancora viva e vitale, capace, nell'esercizio di ogni e ciascuna delle sue variegata attività, di presentarsi sempre come Istituzione seria, onesta e laboriosa, al servizio del Paese e dei suoi cittadini.